



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 28/02/2024

DETERMINAZIONE N. 35/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "GALLIZIOLI MICHELE"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Gallizioli Michele", con sede in Iseo (BS) viale Repubblica n. 24/A, iscritta nel Registro delle Imprese al n. GLLMHL79M31E333I;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 484620 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 15 febbraio 2007, l'attività di agente di affari in mediazione e che il signor Michele Gallizioli risulta essere titolare e preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 12332 del 31 gennaio 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 14 febbraio 2017 all'11 giugno 2019;
- dal 12 giugno 2020 al 18 novembre 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa successivamente, avviato con nota del 18 settembre 2023, prot. n. 71159, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare signor Michele Gallizioli, che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 4 ottobre 2023, come da verbale di audizione n. 23104/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

vista la documentazione integrativa e tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente di affari in mediazione per il periodo dal 14 febbraio 2017 al 28 aprile

2017, dal 29 aprile 2018 all'11 giugno 2019 e dal 12 giugno 2020 al 18 novembre 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Michele Gallizioli ha stipulato, in data 28 aprile 2017 e in data 18 novembre 2021, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale e dalla documentazione integrativa prodotta all'ufficio successivamente;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattro a carico dell'impresa individuale "Gallizioli Michele", nella persona del titolare e preposto alla mediazione signor Michele Gallizioli;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale "Gallizioli Michele", nella persona del titolare e preposto alla mediazione signor Michele Gallizioli, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattro, precisamente dal 10 al 13 maggio 2024 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la

piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)